

Statuto approvato nella Assemblea straordinaria del 5 aprile 2014

TITOLO I Disposizioni generali

Articolo 1 (*Denominazione, sede e durata*)

E' costituita l'associazione di volontariato denominata "Associazione Malati Reumatici del Veneto ONLUS" (o in sigla A.Ma.R.V.Onlus).

E' un'ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa d'Utilità Sociale) ed utilizza tale definizione su tutti i suoi atti ufficiali.

L'A.Ma.R.V. ha sede in P.le S. Lorenzo Giustiniani, 6 – 30174 Mestre (Venezia).

La durata dell'A.Ma.R.V. è illimitata; potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea approvata con almeno i 3/4 (tre quarti) degli Associati.

Articolo 2 (*Statuto e Regolamento*)

L'A.Ma.R.V. è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti della legge n° 266 del 1991, delle leggi regionali, statali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Articolo 3 (*Efficacia dello Statuto*)

Lo Statuto vincola alla sua osservanza i Soci dell'A.Ma.R.V.

Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'A.Ma.R.V..

Articolo 4 (*Modificazioni dello Statuto*)

Il presente Statuto è modificato con delibera dell'Assemblea adottata con i quorum costitutivi e deliberativi previsti dall'articolo 16.

Articolo 5 (*Interpretazione dello Statuto*)

Lo Statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi del Codice Civile.

TITOLO II Finalità dell'Associazione

Articolo 6 (*Solidarietà*)

L'Associazione di Volontariato A.Ma.R.V. persegue il fine della solidarietà civile, culturale e sociale e svolge la sua attività in assenza di fini di lucro ed assicurando la gratuità delle prestazioni fornite dai suoi Soci.

Articolo 7 (*Finalità del settore socio-sanitario*)

Le specifiche finalità dell'A.Ma.R.V. sono:

- a) sensibilizzare le autorità sanitarie e politiche al fine di creare strutture sanitarie in grado di svolgere attività preventive, curative e riabilitative per il malato reumatico;
- b) svolgere azione divulgativa e educativa nei confronti del pubblico in generale e dei malati reumatici in particolare, affinché si prenda coscienza dell'importanza socioeconomica delle malattie reumatiche;

- c) tutelare gli interessi del malato reumatico attraverso la diffusione dell'informazione sui luoghi e mezzi di cura delle malattie reumatiche, la riduzione dei costi economici e patrocinando il rispetto dei diritti dell'invalido reumatico;
- d) sollecitare la collaborazione tra medico di base e reumatologo perché sia garantito un rapido e corretto accesso alle strutture specialistiche;
- e) promuovere ogni iniziativa che valga a potenziare l'attività dell'A.Ma.R.V., acquisendo i mezzi finanziari utili all'espletamento delle sue funzioni:

Articolo 8 (Ambito d'attuazione delle finalità)

L'A.Ma.R.V. opera sul territorio della Regione Veneto.

Essa intende anche collaborare sul territorio nazionale con l'Associazione Nazionale Malati Reumatici (ANMAR) e con le Associazioni aventi le stesse finalità.

Per perseguire le finalità statutarie l'A.Ma.R.V. potrà aprire sezioni territoriali sul territorio regionale, su base provinciale e comunale.

TITOLO III

I Soci

Articolo 9 (Ammissione e Categorie)

Possono essere Soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'A.Mar.R.V. e sono mossi da spirito di solidarietà.

Divengono Soci coloro la cui domanda d'ammissione è accettata dal Consiglio Direttivo e che versano la quota associativa. Le domande di ammissione verranno dunque vagliate dal Consiglio Direttivo e la mancata ammissione dovrà essere motivata dal medesimo organo entro otto giorni, a mezzo di lettera raccomandata A.R. da inviarsi all'indirizzo comunicato dal richiedente nella domanda di ammissione.

Vengono riconosciuti come:

- a) "Soci Ordinari" i malati reumatici di qualsiasi età e condizione; per i minori di 18 anni e per gli incapaci la domanda d'ammissione verrà sottoposta dagli esercenti la potestà;
- b) "Soci fondatori" i Soci che hanno partecipato alla costituzione dell'A.Ma.R.V.;
- c) "Soci sostenitori" sono tutte le altre persone fisiche che risultino interessate all'attività dell'A.Ma.R.V.;
- d) "Soci onorari" coloro che si sono particolarmente distinti nella lotta alle malattie reumatiche.

Articolo 10 (Diritti)

I Soci hanno il diritto di eleggere gli Organi dell'A.Ma.R.V..

I Soci hanno i diritti d'informazione e di controllo stabiliti dalle Leggi e dallo Statuto.

I Soci hanno il diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai sensi di legge.

Articolo 11 (Doveri)

I Soci devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

Il comportamento verso gli altri Soci ed all'esterno dell'A.Ma.R.V. è animato da spirito di solidarietà ed è attuato con correttezza, buona fede, onestà e rigore morale.

I Soci sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale per l'ammontare stabilito dal Consiglio Direttivo.

Articolo 12 (Esclusioni)

Il Socio che contravviene in modo grave ai doveri stabiliti dallo Statuto, può essere escluso dall'A.Ma.R.V., nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 24, comma terzo, c.c.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, con voto segreto e dopo aver ascoltato le eventuali giustificazioni dell'interessato.

Si perde altresì la qualità di Socio per:

- a) recesso, presentato per iscritto entro il 31 ottobre d'ogni anno;
- b) decesso.

TITOLO IV

Gli Organi

Articolo 13 (Indicazione degli Organi)

Sono Organi dell'A.Ma.R.V.:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Possono fare parte del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori dei Conti tutti i Soci maggiorenni in grado di intendere e volere.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

CAPO I - L'Assemblea dei Soci

Articolo 14 (*Composizione*)

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

L'Assemblea è l'organo sovrano.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano fra i presenti.

Articolo 15 (*Funzioni*)

L'Assemblea ha il compito di:

- a) approvare la relazione del Presidente;
- b) approvare i Bilanci consuntivo e di previsione del Consiglio Direttivo;
- c) approvare la Relazione finanziaria del Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) approvare le modifiche dello Statuto;
- e) eleggere ogni triennio il Consiglio Direttivo e, fra i membri di questo, il Presidente;
- f) eleggere ogni triennio il Collegio dei Revisori dei Conti;
- g) revocare il Consiglio Direttivo per gravi motivi;
- h) revocare il Presidente per gravi motivi;
- i) revocare il Collegio dei Revisori dei Conti per gravi motivi;
- j) deliberare su argomenti all'ordine del giorno;
- k) deliberare lo scioglimento dell'A.Ma.R.V.

Articolo 16 (*Convocazione e validità dell'Assemblea, votazione e verbalizzazione*)

L'Assemblea si riunisce ogni qualvolta il Presidente o i due terzi del Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno, o anche su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli aderenti e comunque almeno una volta l'anno.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, spedita a tutti i Soci almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea ed affisso almeno una settimana prima presso la sede dell'associazione. Nell'avviso della convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione almeno ventiquattro ore dopo la data prevista per l'adunanza in prima convocazione, per il caso in cui nell'adunanza medesima l'assemblea non risulti legalmente costituita.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ad eccezione delle delibere di modifica dello Statuto o di revoca del Consiglio Direttivo, del Presidente o del Collegio dei Revisori dei Conti

per le quali è richiesta una maggioranza dei due terzi dei voti e della delibera di scioglimento dell'Associazione per la quale è richiesta una maggioranza dei tre quarti dei voti.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Hanno diritto di voto tutti i Soci costituenti l'Assemblea, d'età superiore ai 18 anni ed in grado di intendere e volere; per gli incapaci il voto sarà espresso dall'esercente la podestà.

Il Socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio mediante delega scritta; non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

Nelle deliberazioni d'approvazione di bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Spetta al Presidente dell'Assemblea il constatare la validità delle deleghe e, per la valutazione dei voti, potrà nominare due scrutatori.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario o da un Socio e sottoscritto dal Presidente.

Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell'A.Ma.R.V.

Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

CAPO II – Il Consiglio Direttivo

Articolo 17 (Composizione)

Il Consiglio Direttivo è composto da nove membri, eletti democraticamente dall'Assemblea tra i Soci, a maggioranza dei presenti.

Articolo 18 (Funzioni)

Il presidente rappresenta l'A.Ma.R.V. e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'Associazione.

Il Consiglio Direttivo svolge, su indicazione dell'Assemblea, le attività relative all'Associazione.

In particolare il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) provvedere all'indirizzo generale e allo sviluppo dell'A.Ma.R.V.;
- b) attuare i deliberati dell'Assemblea;
- c) sovrintendere e provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria delle attività dell'A.Ma.R.V.;
- d) sottoporre all'Assemblea i Bilanci consuntivo e di previsione, e il programma di lavoro per il futuro;
- e) fissare la quota associativa annuale per i diversi Soci, allineandosi all'importo stabilito dalle consimili Associazioni Regionali;
- f) eleggere a maggioranza tra i suoi membri il proprio Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere;

Il Consiglio Direttivo potrà farsi coadiuvare, ove lo ritenga opportuno, da Commissioni da esso nominate, anche a carattere permanente per le attività scientifiche o assistenziali e per le iniziative o manifestazioni volte alla divulgazione della problematica del malato reumatico e alla raccolta di fondi.

Articolo 19 (Durata)

La durata in carica del Consiglio Direttivo è di tre anni e i membri possono essere rieletti.

Ogni membro del Consiglio Direttivo può essere revocato per gravi motivi dall'Assemblea, con la maggioranza prevista dal precedente articolo 16, quarto comma, dello Statuto. In tale ipotesi l'Assemblea deve senza indugio nominare il nuovo consigliere che rimarrà in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio Direttivo in carica.

Articolo 20 (Convocazione, validità, votazione e verbalizzazione)

Il Comitato Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o i due terzi del Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno e comunque una volta l'anno.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti

Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti.

Le discussioni e le delibere del Direttivo sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

Il verbale è tenuto, a cura del Segretario, nella sede dell'A.Ma.R.V.

Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

CAPO III - L'Ufficio di Presidenza

Articolo 21 (Composizione)

Il Presidente verrà sostituito in ogni sua funzione dal Vicepresidente qualora sia indisponibile temporaneamente.

Qualora il Presidente fosse indisponibile permanentemente, il Vicepresidente lo sostituirà in ogni sua funzione fino alla convocazione dell'Assemblea che eleggerà il nuovo Presidente.

Nel caso in cui fossero indisponibili permanentemente il Segretario e/o il Tesoriere, questi verranno sostituiti al più presto da altri consiglieri in carica eletti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 22 (Funzioni)

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'A.Ma.R.V. davanti ai terzi e in giudizio e può nominare procuratori, precisandone i poteri.

Il Presidente redige annualmente un resoconto sull'attività svolta da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Il Presidente presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

Il Presidente sottoscrive i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e cura che vengano custoditi presso la sede dell'A.Ma.R.V., dove possono essere consultati dai Soci.

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente in tutte le sue funzioni.

Il Segretario è responsabile dell'esecuzione delle disposizioni emanate dal Presidente e delle delibere del Consiglio Direttivo.

Il Segretario redigerà su apposito libro i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere è responsabile dell'amministrazione economico-finanziaria dell'A.Ma.R.V..

Il Tesoriere ha accesso, a firma disgiunta dal Presidente, al conto corrente bancario intestato all'A.Ma.R.V..

CAPO IV – Il Collegio dei Revisori dei Conti

Articolo 23 (Composizione)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito di tre membri, eletti dall'Assemblea tra i Soci, dotati di adeguate competenze economiche-contabili, che non rivestano la carica di membri del Consiglio Direttivo.

Articolo 24 (Funzioni)

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:

- a) accertare la regolare tenuta della contabilità dell'A.Ma.R.V.;
- b) verificare la consistenza di cassa e l'esistenza di beni di proprietà dell'A.Ma.R.V., procedendo, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti d'ispezione e controllo;
- c) redigere una relazione annuale sui Bilanci, sottoscritta da sottoporre all'Assemblea.

Articolo 25 (Durata)

La durata in carica del Collegio dei Revisori dei Conti è di tre anni e i membri possono essere rieletti.

Articolo 26 (Convocazione, validità, verbalizzazione)

Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce, su convocazione del proprio Presidente, almeno una volta l'anno per la redazione della relazione sui bilanci da sottoporre all'Assemblea.

TITOLO V Il Patrimonio

Articolo 27 (*Indicazione delle risorse*)

Le risorse economiche dell'A.Ma.R.V. sono costituite da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi privati;
- c) contributi dello Stato, d'Enti o Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi d'Organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari,
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in un'apposita voce di bilancio;
- h) ogni altro tipo d'entrate ammesse dalla Legge 266/91.

Articolo 28 (*Il Patrimonio*)

Il patrimonio: * è costituito dal fondo di dotazione iniziale dell'importo di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero centesimi). La somma di Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento virgola zero zero centesimi), pari al 30% di tale deposito, costituendo il fondo patrimoniale di garanzia, è indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaureranno rapporti con l'Associazione;

* potrà essere incrementato:

- da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;

- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

I beni immobili e i beni mobili registrati possono essere acquisiti dall'A.Ma.R.V. e sono ad essa intestati.

I beni mobili di proprietà dei Soci o di terzi possono essere dati in comodato gratuito all'A.Ma.R.V..

I beni immobili, i beni mobili registrati nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede stessa e può essere consultato dai Soci.

I fondi saranno depositati in un apposito conto corrente bancario intestato all'A.Ma.R.V., cui avranno accesso il Presidente e il Tesoriere a firma disgiunta.

Articolo 29 (*Contributi*)

I contributi dei Soci sono costituiti dalla quota associativa annuale per l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo.

Altri contributi straordinari possono essere elargiti dai Soci e da persone fisiche o giuridiche.

Articolo 30 (*Erogazioni, donazioni e lasciti*)

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dall'Assemblea, che delibera sull'utilizzazione delle stesse, in armonia con le finalità statutarie dell'A.Ma.R.V..

I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio d'inventario, dall'Assemblea, che delibera sull'utilizzazione degli stessi, in armonia con le finalità statutarie dell'A.Ma.R.V..

Articolo 31 (*Rimborsi*)

I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni sono accettati dall'Assemblea.

L'Assemblea delibera sull'utilizzazione dei rimborsi, che dovranno essere in armonia con le disposizioni della convenzione in oggetto e con le finalità statutarie dell'A.Ma.R.V..
Il Presidente attua le delibere dell'Assemblea e compie i relativi atti giuridici.

Articolo 32 (*Divieto di distribuzione degli utili*)

L'A.Ma.R.V. ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 33 (*Devoluzione dei beni*)

In caso di scioglimento o cessazione dell'A.Ma.R.V., i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale.

TITOLO VI **Il Bilancio**

Articolo 34 (*Bilanci consuntivo e di previsione*)

I Bilanci dell'A.Ma.R.V. sono annuali; iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre d'ogni anno.

Il Bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative l'anno in corso.

Il Bilancio di previsione contiene le previsioni di spesa e d'entrata per l'esercizio annuale successivo.

Articolo 35 (*Formazione e contenuto dei Bilanci*)

I Bilanci consuntivo e di previsione vengono predisposti dal Consiglio Direttivo, tenuto conto della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, entro quattro mesi dall'inizio dell'anno.

Articolo 36 (*Controllo sui Bilanci*)

Il controllo sui Bilanci consuntivo e di previsione è operato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate.

Eventuali rilievi critici a spese o entrate sono allegati ai Bilanci e sottoposti all'Assemblea.

Articolo 37 (*Approvazione dei Bilanci*)

I Bilanci consuntivo e di previsione sono approvati dall'Assemblea ordinaria, con voto palese, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

I Bilanci consuntivo e di previsione sono depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni antecedenti la seduta e possono essere consultati da ogni Socio.

TITOLO VII **Le Convenzioni**

Articolo 38 (*Deliberazione delle convenzioni*)

Le convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità d'attuazione.

Articolo 39 (*Stipula delle convenzioni*)

Le convenzioni sono stipulate dal Presidente dell'A.Ma.R.V., quale suo legale rappresentante, copia d'ogni convenzione è custodita a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

TITOLO VIII

Dipendenti e Collaboratori

Articolo 40 *(Dipendenti)*

L'A.Ma.R.V. può assumere dipendenti, nei limiti previsti dalla L. 266/91, il cui inquadramento e qualifica vengono decisi dal Consiglio Direttivo.

I rapporti di lavoro sono disciplinati dalla legge e dai rispettivi contratti di lavoro.

I dipendenti devono essere, ai sensi di legge e di contratto di lavoro, assicurati contro malattie, infortuni e responsabilità civile verso terzi.

Articolo 41 *(Collaboratori di lavoro autonomo)*

L'A.Ma.R.V. può giovare di collaboratori di lavoro autonomo, il cui compenso viene stabilito dal Consiglio Direttivo.

I rapporti di collaborazione sono disciplinati dalla legge e da eventuali contratti di lavoro.

I collaboratori di lavoro autonomo devono essere, ai sensi di legge e di contratto di lavoro, assicurati contro malattie, infortuni e responsabilità civile verso terzi.

TITOLO IX

Le Responsabilità

Articolo 42 *(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)*

I Soci che prestano servizio di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91.

Articolo 43 *(Responsabilità dell'Associazione)*

L'A..Ma.R.V. risponde con le proprie risorse economiche dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Articolo 44 *(Assicurazione dell'Associazione)*

L'A.Ma.R.V. può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

TITOLO X

Rapporti con altri Enti e Soggetti

Articolo 45 *(Rapporti con enti e soggetti privati)*

L'A.Ma.R.V. collabora con tutti gli enti, associazioni e soggetti terzi utili al perseguimento delle proprie finalità, nonché con tutti gli organismi riconosciuti e con soggetti esperti per l'opportuna conoscenza dei progressi scientifici nella cura delle malattie reumatiche.

L'A.Ma.R.V. collabora con l'Associazione Nazionale Malati Reumatici (ANMAR) per aiutare a perseguire le finalità.

Articolo 46 *(Rapporti con enti e soggetti pubblici)*

L'A.Ma.R.V. collabora e si confronta con le autorità pubbliche e politiche per il raggiungimento delle finalità statutarie.

TITOLO XI

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 47

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle leggi vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Regolamento per la costituzione ed il funzionamento delle Sezioni Provinciali e Comunali dell'A.Ma.R.V. - Onlus

Il Consiglio Direttivo dell'A.Ma.R.V. nella seduta del 21 maggio 2005

PREMESSO

- che l'A.Ma.R.V., ai sensi della L.R. 30.08.1993 n. 40, art. 4 è iscritta nel Registro Generale della Regione Veneto e secondo l'art. 10 del D.Lgs. 4.12.1997 n. 460 è considerata Onlus;
- che per mantenere l'iscrizione nel Registro Generale della Regione Veneto e all'Onlus è necessario il rispetto di regole amministrative e fiscali;
- che qualsiasi atto amministrativo fa capo alla sede legale e amministrativa dell'A.Ma.R.V., P.le S. L. Giustiniani, 6 – 30174 Mestre;
- che l'art. 8 dello Statuto recita: "L'Associazione potrà aprire Sezioni in ambito provinciale e comunale nel territorio del Veneto che si costituiscono sotto l'egida dell'Associazione stessa";

CONSIDERATO

La necessità di deliberare le caratteristiche ed i requisiti richiesti per l'organizzazione di strutture periferiche articolate su base provinciale o comunale, approva il seguente:

Regolamento delle Sezioni Provinciali e Comunali

Articolo 1

L'A.Ma.R.V. promuove e riconosce la costituzione, nel proprio ambito, di Sezioni Provinciali o Comunali.

Articolo 2

Lo Statuto della Sezione Provinciale o Comunale è lo Statuto dell'A.Ma.R.V..

Articolo 3

La proposta di costituzione della Sezione scaturisce dall'incontro verbalizzato di tre o più Soci A.Ma.R.V., che esprimono la loro volontà propositiva. Il verbale di proposta è trasmesso al Consiglio Direttivo dell'A.Ma.R.V. per i successivi adempimenti. Ottenuta l'approvazione, entro 60 giorni i costituenti organizzano l'assemblea locale per l'elezione del Direttivo.

Articolo 4

Il Direttivo della Sezione, eletto dai Soci A.Ma.R.V. residenti nell'ambito Comunale o Provinciale, riuniti in assemblea, è composto di norma, da un Responsabile, un Viceresponsabile ed un Segretario, designati al suo interno; durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Responsabile d'ogni gruppo, se già non è componente del Consiglio Direttivo regionale, su invito del Presidente dell'A.Ma.R.V., può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo regionale senza diritto di voto.

Articolo 5

Gli scopi che la Sezione si propone sono di particolare impegno per:

- a) reclutamento d'iscritti;
- b) azione divulgativa;
- c) incontri tra malati e medici;
- d) organizzazione di corsi d'autogestione, possibilmente tra gruppi di patologie;
- e) prestazione d'attività di volontariato;
- f) ogni altra iniziativa da sottoporre al Consiglio Direttivo regionale.

Articolo 6

Il Direttivo Provinciale o Comunale persegue gli scopi sopra enunciati. Il Consiglio Direttivo Regionale dell'A.Ma.R.V. dovrà essere preventivamente informato delle varie iniziative delle Sezioni Provinciali o Comunali, allo scopo di approvarle e coordinarle relativamente al calendario regionale.

Articolo 7

Il Responsabile della Sezione è responsabile, verso l'Assemblea Provinciale o Comunale e verso gli organi centrali dell'A.Ma.R.V., della correttezza della gestione e delle attività della Sezione conformemente ai programmi ed ai fini dell'A.Ma.R.V..

Articolo 8

Il Consiglio Direttivo Regionale dell'A.Ma.R.V. può stabilire con delibera l'assegnazione alle Sezioni locali di un budget di spesa per il finanziamento dei progetti. Ogni spesa dovrà avere un giustificativo originale. Tutto dovrà essere annotato su un registro che periodicamente, ogni sei mesi, e/o su richiesta dovrà essere inviato in copia all'A.Ma.R.V..

Le quote associative saranno versate nel c/c dell'A.Ma.R.V.. Copia dello stato di bilancio dovrà essere inviata entro il 15 dicembre d'ogni anno al Tesoriere al fine di predisporre il Bilancio annuale. Il rendiconto dovrà chiudersi in pareggio, con residuo zero, eventuali somme residue saranno impegnate per l'acquisto di materiale di facile consumo e/o francobolli.

Eventuali somme raccolte tramite manifestazioni in piazza e simili dovranno entrare nel patrimonio dell'A.Ma.R.V., successivamente potranno essere utilizzate a favore della Sezione.

Tutte le erogazioni liberali raccolte dalla Sezione locale dovranno essere versate sul c/c bancario o postale dell'A.Ma.R.V. e successivamente potranno essere utilizzate a favore della Sezione: ad esempio acquisto d'apparecchi ed attrezzature mediche che verranno messi in carico nel patrimonio dell'A.Ma.R.V. e dati in uso alle Sezioni.

Articolo 9

Tutti coloro che operano attività di volontariato in sede locale sono coperti da assicurazione a carico dell'Associazione Regionale.

Articolo 10

Il mancato rispetto dello Statuto e del Regolamento e i dissidi tra Soci saranno demandati Consiglio Direttivo Regionale dell'A.Ma.R.V..

Articolo 11

Questo Regolamento per la costituzione ed il funzionamento delle Sezioni locali, costituisce appendice dello Statuto dell'A.Ma.R.V..